

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	172
5-07733 Ribolla: Erogazione di indennizzi in favore di titolari di partite IVA	172
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	182
5-07491 Gallo: Iniziative per la revisione della disciplina dell'istituto del <i>Trust</i> finanziario e la tutela dei risparmiatori che investono in società quotate	172
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	184
5-07808 Fragomeli: Iniziative per ridurre gli oneri derivanti dall'aumento del costo dell'energia	172
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	186
5-07813 Fragomeli: Chiarimenti per l'accesso ai benefici fiscali del <i>Superbonus</i>	173
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	189
5-07819 Angiola: Requisiti per l'accesso ai <i>bonus</i> edilizi	173
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	193
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	173
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	173
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere formulata dal relatore)</i>	194
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	195
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	175
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	196
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	178
<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	197
AVVERTENZA	181

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.35.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Giovanni CURRÒ, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

5-07733 Ribolla: Erogazione di indennizzi in favore di titolari di partite IVA.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alberto RIBOLLA (Lega), ringraziando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta. Ricorda quindi come già in passato si siano verificati problemi in fase di erogazione dei contributi, legati a disguidi quali ad esempio l'errata comunicazione dell'IBAN sul quale accreditare le somme. È comunque certo che l'Agenzia delle entrate troverà il modo di risolvere celermente i problemi segnalati.

5-07491 Gallo: Iniziative per la revisione della disciplina dell'istituto del Trust finanziario e la tutela dei risparmiatori che investono in società quotate.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi GALLO (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per i dettagli forniti sulla disciplina fiscale del *Trust* finanziario, segnalando peraltro come la tale disciplina, che è stata aggiornata in un momento successivo rispetto agli eventi segnalati, non fosse all'epoca evidentemente adeguata per evitare il verificarsi del crack Deiuemar.

Segnala poi come, anche in caso di truffe accertate in sede giudiziaria, sia veramente lungo e complesso per i risparmiatori ottenere il ristoro del danno subito. Evidenzia poi la necessità di dotare il sistema giudiziario italiano di personale appositamente dedicato alla valutazione dei reati di tipo finanziario.

Concludendo, chiede che i risparmiatori italiani siano maggiormente tutelati quando investono nelle imprese e che, a tal fine, siano istituiti appositi fondi attraverso i quali lo Stato, nei casi più rilevanti, conceda un risarcimento almeno parziale dei danni subiti.

5-07808 Fragomeli: Iniziative per ridurre gli oneri derivanti dall'aumento del costo dell'energia.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia per la risposta, della quale non si dichiara tuttavia soddisfatto, in quanto dimostra una chiusura totale del Governo nei confronti del tema dell'applicazione dell'IVA agli oneri tributari.

Rammenta poi come il Partito Democratico segnali sempre con largo anticipo alcune questioni, alle quali si attribuisce la dovuta attenzione solo in un secondo momento. L'interrogazione in oggetto era stata presentata in occasione dell'esame del decreto-legge n. 17 del 2022 – cosiddetto Energia – e le misure che il Governo ha adottato in quella sede costituiscono il minimo indispensabile per consentire a famiglie e imprese di sopravvivere. Sottolinea quindi la necessità di ulteriori interventi per la riduzione degli aggravati e dei costi presenti nelle bollette energetiche.

Per quanto riguarda la remunerazione del capitale investito, osserva che l'Italia è dipendente dalle forniture estere e perciò deve compiere uno sforzo maggiore rispetto ad altri Paesi per ridurre il costo dell'energia per famiglie e imprese. Occorre quindi ridurre ulteriormente la remunerazione del capitale investito, a fronte delle notizie di un aumento degli utili delle società partecipate che operano nel settore energetico e di un aumento delle entrate IVA.

Segnala che il proprio gruppo continuerà a portare avanti la battaglia in tal senso, in attesa che anche il Governo si renda conto della necessità di intervenire.

5-07813 Fragomeli: Chiarimenti per l'accesso ai benefici fiscali del Superbonus.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), ringraziando, evidenzia la presenza di risposte positive su alcuni aspetti. Tra queste cita innanzitutto il chiarimento relativo al punto n. 2), sui costi massimi agevolabili, che è stato reso noto ieri da parte del Ministero della transizione ecologica.

Con riferimento al punto n. 3) evidenzia la necessità di comprendere la tempistica con la quale verranno completati gli approfondimenti in corso sulla compatibilità dello sconto in fattura con lo *split payment* e con il *reverse charge*.

In merito al punto n. 5) apprezza la conferma della detrazione per le residue rate in favore dell'acquirente che provvede al loro pagamento.

Infine, con riferimento al punto n. 6), relativo all'applicazione del *Superbonus* sugli immobili cosiddetti fiscalizzati, segnala l'esistenza di un serio problema, poiché i comuni non intendono rilasciare dichiarazioni di conformità urbanistica finché la questione non verrà adeguatamente chiarita. A volte interi condomini restano bloccati per irregolarità che riguardano una sola delle unità immobiliari che li compongono. Si propone di intervenire sulla que-

stione in occasione di un prossimo provvedimento.

5-07819 Angiola: Requisiti per l'accesso ai bonus edilizi.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI) prende atto di quanto segnalato dal rappresentante del Governo.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, comunica che la deputata Francesca Troiano cessa di far parte della Commissione.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del parere da rendere alla Commissione XII Affari Sociali, del decreto-legge n. 24 del 2022, recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (C. 3533), che si compone di 15 articoli.

Il provvedimento reca disposizioni tese al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 – messe in atto attraverso i numerosi provvedimenti precedentemente adottati – in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022.

Nel rinviare al dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 8 modifica la durata dell'obbligo vaccinale per talune categorie di lavoratori, prevedendo il suo mantenimento sino al 31 dicembre 2022 per le seguenti categorie:

esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario;

studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie;

lavoratori impegnati in strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali;

personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, ad esclusione di coloro che svolgono attività lavorativa con contratti esterni.

Al riguardo rammenta che il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro, irrogata dal Ministero della salute, tramite Agenzia delle entrate-Riscossione. La procedura per l'irrogazione della sanzione è disciplinata dall'articolo 4-sexies del decreto-legge n. 44

del 2021, introdotto dal decreto-legge n. 1 del 2022.

In particolare ricorda che il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione. L'Azienda sanitaria locale trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa all'insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi o viceversa alla mancanza di tali presupposti.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale ovvero l'impossibilità di adempiervi, provvede, entro 180 giorni dalla trasmissione dell'attestazione, alla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

In caso di opposizione alla sanzione contenuta nel titolo esecutivo suddetto resta ferma la competenza del giudice di pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nel relativo giudizio.

Le entrate derivanti dall'irrogazione della sanzione in esame sono versate, a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali e del successivo trasferimento alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Formula quindi sul provvedimento una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 6*).

Luigi MARATTIN, *presidente*, rammentando come il provvedimento abbia ad oggetto il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, rileva la congruenza dell'osservazione formulata relativa alla somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi, la cui valutazione nel merito rimette al giudizio della Commissione.

Ritiene invece che non sia attinente alla materia del provvedimento il richiamo – nelle premesse – alla tutela degli operatori commerciali su aree pubbliche con riguardo agli aumenti del canone unico patrimoniale. Quindi, senza voler intervenire nel merito della questione, rileva l'opportunità che tale riferimento venga espunto dalla proposta di parere.

Marco OSNATO (FdI), annunciando il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia, ritiene che la questione relativa al canone patrimoniale unico dovuto dagli operatori commerciali su aree pubbliche, pur se meritevole di tutela, sia estranea al contenuto del provvedimento in esame e meriti in ogni caso di essere affrontata con un intervento organico in altra sede.

Nicola GRIMALDI (M5S), prendendo atto di quanto evidenziato, ribadisce tuttavia la sua posizione e l'importanza del problema sollevato, del quale auspica che la Commissione Finanze – che non ha sinora avuto l'opportunità di intervenire sul punto – si faccia carico, risolvendo la questione in occasione dell'esame di un prossimo provvedimento. Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazione, nella quale è espunto il riferimento, in premessa, al canone patrimoniale unico (*vedi allegato 7*).

Luigi MARATTIN, *presidente*, si dichiara disponibile ad affrontare il tema sollevato in tutte le sedi opportune ed evidenzia come l'inserimento di tale questione in un

provvedimento dal contenuto del tutto estraneo rischia di ridurre l'efficacia della proposta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 7*).

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Testo unificato C. 2049 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Graziella Leyla CIAGÀ (PD), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura, del testo unificato della proposta di legge, recante Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura (C. 2049 e abb.), come risultante dagli emendamenti approvati.

Il provvedimento in esame, che si compone di 10 articoli, introduce misure volte a promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile nel settore agricolo, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle aree rurali e marginali, costiere, lacuali e fluviali. Il provvedimento si propone altresì di eliminare le criticità esistenti nei settori sopra indicati e contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere.

Evidenzia che le disposizioni attuano, per quanto attiene l'ambito dell'agricoltura, la strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, che a sua volta discende dalla direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne. Il provvedimento prevede uno stanziamento comples-

sivo pari a 42,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Rinviano alla documentazione predisposta dagli uffici, rammenta sommariamente che l'articolo 1 definisce oggetto e finalità della proposta di legge.

L'articolo 2 definisce le finalità del Piano nazionale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nei settori interessati dal provvedimento.

L'articolo 3 istituisce l'Ufficio di livello dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e ne definisce le funzioni, prevedendo inoltre lo stanziamento di 300.000 euro annui per il suo funzionamento.

L'articolo 4 reca disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura.

L'articolo 5 provvede all'attuazione della parità di genere nell'ambito delle cariche e degli organi sociali di enti e società del settore agricolo.

L'articolo 6 istituisce la Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura.

L'articolo 7 riconosce la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura al familiare che presta la sua attività di lavoro nell'impresa ittica.

L'articolo 8 rifinanzia con 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 il Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura.

Infine gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente la clausola di salvaguardia e la copertura finanziaria.

Con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, segnala che il Piano nazionale di interventi, di cui all'articolo 2 del provvedimento, è redatto con cadenza triennale dall'apposito Ufficio istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ed è finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi volti:

a promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone

rurali, prevedendo agevolazioni fiscali in particolare per le imprese agricole femminili che utilizzano infrastrutture digitali (articolo 2, comma 2, lettera *m*));

ad agevolare l'accesso al credito, finalizzato all'avvio di attività imprenditoriali agricole, per donne e giovani appartenenti a fasce reddituali più svantaggiate (articolo 2, comma 2, lettera *t*)).

Per l'attuazione del Piano nel suo complesso sono stanziati 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento, che si propone un riequilibrio di genere, particolarmente necessario in un Paese come l'Italia, dove il 51 per cento della popolazione è costituito da donne, che mediamente hanno titoli di studio superiori agli uomini, ma dove, ciononostante, si registra una bassa occupazione femminile, con salari mediamente inferiori a quelli degli uomini ed una limitata presenza femminile nei ruoli apicali.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

Nuovo testo C. 2531.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele BARATTO (CI), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura, del nuovo testo della proposta di legge, recante Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore (C. 2531).

Il provvedimento in esame, che si compone di 3 articoli, introduce misure volte a disciplinare le attività di ippicoltura, svolte

in forma individuale o associata, applicabili a tutti gli equidi.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze evidenzia innanzitutto che l'articolo 1, comma 3, stabilisce che ai redditi derivante dalle attività elencate nel medesimo comma, esercitate da un imprenditore agricolo e svolte a favore di terzi, si applica l'articolo 56-bis, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). La citata disposizione stabilisce che il reddito delle attività connesse all'attività dell'impresa agricola è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'IVA il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Le attività connesse di cui all'articolo 1, comma 3 sono le seguenti:

a) l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza e la gestione alla produzione del seme;

b) la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli;

c) la valorizzazione e la promozione delle razze autoctone e non autoctone, anche attraverso le manifestazioni ludiche, nonché l'impiego per scuole di equitazione, in raduni di turismo equestre, per scopi, sociali e ippoterapia con personale qualificato;

d) la gestione e il mantenimento in proprio o per conto terzi, anche non allevatori, di equidi di qualunque età anche qualora non più impiegati in attività di qualunque genere;

e) la promozione in ogni sede di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici e gli allevamenti presenti sul territorio e le cliniche veterinarie universitarie;

f) la promozione e l'insegnamento delle attività di mascalcia.

Segnala poi che l'articolo 1, comma 5, stabilisce che alle attività di ippicoltura si

applicano le disposizioni fiscali vigenti previste per il settore agricolo.

Rammenta che ai fini fiscali, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 del Testo Unico delle imposte sui redditi considera agricole le attività di allevamento di animali effettuate con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno. Nei limiti della predetta percentuale di incidenza, il reddito viene determinato, ai sensi del successivo articolo 34 del Testo Unico, mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutate del 70 per cento, del terreno a qualunque titolo posseduto (proprietà, usufrutto etc.) o condotto in affitto. L'allevamento di animali che, invece, eccede la potenzialità del terreno (1/4 di mangimi ottenibili dal fondo), dà luogo a reddito d'impresa che può essere determinato forfaitariamente o in modo ordinario, secondo le risultanze delle scritture contabili.

In particolare, per il settore equino, il Ministero delle Finanze ha precisato che:

i puledri, se non è ancora iniziata la preparazione specifica per le corse, gli stalloni e le fattrici (che hanno terminato l'attività agonistica) sono da considerare capi dell'azienda agricola (circolare 14 agosto 1981 n. 27);

L'attività di ingrasso di animali, se il terreno è idoneo a produrre mangimi, costituisce reddito agrario (Commissione Tributaria Centrale 20 giugno 1990 n. 4837).

L'allevamento, nei limiti sopra descritti e in quanto rientrante a dette condizioni nell'attività agricola, segue, quindi, il regime IVA e IRAP previsto in generale per le attività agricole.

L'allevamento di cavalli da corsa e da equitazione non rientra, invece, nell'ambito delle attività agricole, in quanto, sempre secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, richiede un complesso di conoscenze tecniche specifiche diverse attinenti all'attività di allevamento agricolo. Pertanto, il reddito derivante dall'allevamento non rientra nella configurazione del reddito agrario, ed è, quindi, tassabile secondo gli ordinari canoni del reddito d'impresa e

le ordinarie modalità IVA. I proventi tipici di questa attività di allevamento sono quindi considerati ricavi e, in quanto tali, componenti positivi di reddito.

Evidenzia inoltre che l'articolo 1, comma 6, prevede l'applicazione dell'IVA con l'aliquota ridotta del 10 per cento per la cessione e la vendita degli equidi disciplinati dalla presente legge, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera.

Al riguardo segnala che potrebbe essere preferibile, dal punto di vista formale, inserire le operazioni di cessione e vendita, per le quali si vuole prevedere l'applicazione dell'IVA con l'aliquota del 10 per cento, nell'elenco di cui alla Tabella A – Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di IVA.

In proposito evidenzia che il n. 1) della Tabella A – Parte III già prevede che a cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, si applichi l'IVA con l'aliquota del 10 per cento.

Potrebbe pertanto valutarsi la possibilità di un coordinamento della nuova norma con la citata disposizione.

Segnala infine che la previsione di una delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore dell'ippicoltura – di cui all'articolo 2 del testo originario – è stata espunta nel corso dell'esame in sede referente.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Documento di economia e finanza 2022.

Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda innanzitutto che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalle ore 9 di mercoledì 20 aprile prossimo e che pertanto la Commissione Finanze dovrà esprimere il parere di competenza entro la giornata odierna, o, al più tardi, entro la mattina di martedì 19 aprile.

Rammenta quindi che nella seduta svoltasi ieri la relatrice Martinciglio ha illustrato il contenuto del provvedimento, riservandosi di formulare una proposta di parere, che la invita pertanto a formulare.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 9*), che illustra nel dettaglio.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), nel condividere i contenuti del parere testé formulato dalla relatrice e preso atto dell'importanza e della complessità del documento di programmazione economica in esame, sottolinea innanzitutto la positività dei dati relativi al miglioramento dell'indebitamento tendenziale, che consente di disporre di risorse aggiuntive, particolarmente utili in un momento di difficoltà economica e di crisi energetica come quello in corso.

Tra i temi sui quali richiama l'attenzione dei colleghi e sui quali auspica un ruolo da protagonista della Commissione Finanze vi è senz'altro quello dell'incremento del Fondo di Garanzia per il credito, che sebbene sia in questa fase posto in secondo piano rispetto alla necessità di sostenere le imprese con risorse destinate all'abbattimento dei costi dell'energia, rimane una questione prioritaria per la sua parte politica, oltre che fortemente sollecitata dal mondo delle imprese.

Quanto al merito delle questioni affrontate dal DEF, appare positivo – seppure in un contesto particolarmente critico – l'incremento delle entrate IRPEF e il recupero del *tax gap* Iva, pari ad oltre 4 miliardi di euro. Si tratta di un tema che sta molto a cuore alla sua parte politica e che è stato reso possibile anche grazie all'utilizzo di strumenti fondamentali come la fatturazione elettronica e la sua estensione ad

ulteriori soggetti. Altrettanto importante è che i 14 miliardi circa di incasso derivanti dall'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate siano in misura crescente riconducibili ad attività di *compliance* anziché alla riscossione coattiva, con una tendenza nei rapporti tra amministrazione fiscale e contribuenti che giudica particolarmente positiva.

Richiama quindi l'audizione svoltasi ieri dinanzi alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sul DEF, nel corso della quale il Ministro dell'economia Daniele Franco, intervenendo sul PNRR, ha ribadito l'impegno italiano a sostenere in ambito europeo una sorta di *Next Generation EU* riguardante il contrasto alla crisi energetica e l'autosufficienza, nella prospettiva di una grande evoluzione, da finanziare con il debito europeo. Il Partito Democratico condivide, da forza europeista, questa visione, che giudica una strada obbligata e che deve vedere tutta l'Europa impegnata, con risorse dedicate.

Ribadisce, in conclusione, il voto favorevole del Partito Democratico sul Documento in esame e sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Alvise MANIERO (MISTO-A) chiede alla relatrice alcune precisazioni riguardanti la proposta di parere formulata, con specifico riferimento alla osservazione di cui alla lettera *b*), numero 3). Si parla infatti in tale punto di frazionamento del credito da parte delle banche qualora esso sia ceduto ai propri correntisti, anche in maniera frazionata, per importo e annualità. A lui risulta che il credito generalmente vada dal titolare del beneficio d'imposta, che diventa titolare del credito, all'istituto finanziario, e non viceversa; non è quindi a suo avviso chiarissimo a cosa ci si riferisca nell'osservazione in questione.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), *relatrice*, precisa come l'intento sia quello di garantire le cessioni plurime.

Alvise MANIERO (MISTO-A) ritiene, in questo caso, che occorra esprimere con maggiore precisione tale indicazione, visto

che il frazionamento dei crediti è uno degli espliciti divieti con i quali si è intervenuti in uno degli ultimi decreti a correzione della normativa precedente. La cessione frazionata è stata inibita e vietata mentre prima era possibile; la cessione multipla, quindi successiva, è invece un'altra questione, da non confondere con la prima.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ritiene che la formulazione del decreto-legge n. 17 del 2022 in materia di contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale sia esattamente quella adottata nella proposta di parere, che si limita ad introdurre l'ipotesi del frazionamento.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), *relatrice*, rileva come l'osservazione formulata tenga conto dei lavori che si sono appena conclusi presso le Commissioni Ambiente e Attività produttive sul citato decreto n. 17 del 2022, e segnala che l'aspetto richiamato è stato oggetto del rinvio del testo dall'Aula alle Commissioni.

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO) ritiene che l'osservazione formulata sia in effetti conforme con il dettato del citato decreto-legge, ma esprime perplessità circa il fatto che in tal modo mancherebbe la possibilità per le banche, esigenza questa chiesta dalle imprese, di poter a loro volta acquistare dai clienti in modo frazionato l'eventuale credito d'imposta. Chiede ai colleghi un breve approfondimento sul punto.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) osserva come il decreto-legge n. 17 in materia di energia abbia dato la possibilità di una quarta cessione, ciò che significa che dopo tre istituti bancari il credito può essere ceduto al cliente correntista del terzo cessionario. Si è anche discusso della possibilità che – sempre all'interno degli istituti bancari intermediari – anche il primo cessionario potesse rivolgersi direttamente ai propri correntisti per la cessione del credito, ma si è trattato di un'ipotesi che è stata poi scartata.

Resta da risolvere il problema oggettivo dei casi in cui l'ammontare del credito sia

particolarmente ingente e in cui non sia facile individuare un correntista che possa integralmente acquisirlo. La parcellizzazione che viene proposta riguarda la cessione del credito dalla banca non a un singolo soggetto correntista ma a più soggetti correntisti.

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO) rileva come l'osservazione formulata appaia pertanto volta a risolvere il problema degli istituti di credito evidenziato.

Marco OSNATO (FDI), nel preannunciare il voto contrario sul Documento in esame, osserva come il DEF risenta pesantemente dei provvedimenti collegati, siano essi il disegno di legge delega relativo alla riforma fiscale o le misure annunciate dal Consiglio dei ministri sulla lotta all'evasione. Appare evidente come si continui, da una parte, a prospettare situazioni difficilmente realizzabili, dall'altra a mostrare intenti punitivi nei confronti del contribuente, anziché affrontare le incongruenze che portano l'Italia ad avere una così rilevante evasione fiscale. Da una lettura del Documento, e in particolare della terza parte dedicata al Piano nazionale di riforma, si evince che quello che doveva apparire come un libro dei sogni si stia trasformando in un libro degli incubi per il Governo. Conferma in conclusione la posizione nettamente contraria del gruppo di Fratelli d'Italia al Documento in discussione.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) dichiara di condividere quanto evidenziato dall'onorevole Claudio Borghi in merito al DEF, che non terrebbe in adeguata considerazione la grave situazione economica del Paese, la quale richiederebbe uno scostamento di bilancio. In proposito rammenta quanto avvenuto due anni fa, nel mese di marzo 2020, quando il Ministro Gualtieri aveva richiesto un primo scostamento di bilancio di 3,5 miliardi di euro seguito poi da numerosi successivi interventi di ben altro importo.

Desidera comunque concentrare il proprio intervento sulla questione della ces-

sione dei crediti di imposta in materia edilizia. In proposito segnala che Banca Intesa e UniCredit hanno bloccato, per il raggiungimento del *plafond*, l'acquisto dei citati crediti. Senza entrare nel merito delle cause che hanno prodotto questo risultato – quali potrebbero essere le truffe perpetrate ai danni dello Stato e la conseguente normativa di blocco, poi in parte modificata, dettata dall'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022 – suggerisce di provare a risolvere il problema mediante la cessione dei crediti ai correntisti, eventualmente anche di altre banche, e la cessione ad aziende quali le grandi società partecipate dallo Stato, che sono soggette a numerosi controlli, di poco inferiori a quelli ai quali sono sottoposte le banche. Tali aziende hanno alle proprie dipendenze migliaia di dipendenti e pertanto potrebbero effettuare compensazioni con le imposte dovute sulle retribuzioni dei medesimi.

A fronte di tale situazione, esprime il timore che presto molti proprietari immobiliari, che hanno avviato lavori di ristrutturazione contando sulla possibilità di cessione del credito, si troveranno nell'impossibilità di pagare gli interventi effettuati dalle imprese edili.

Giudica pertanto positivamente l'aver inserito nella proposta di parere un'osservazione in merito alla cedibilità dei crediti di imposta.

Si dichiara infine interessato a svolgere un rapido approfondimento sul tema, come emerso in sede di Ufficio di presidenza, che potrebbe essere d'impulso al Governo per la soluzione di un problema che non si esaurirà in tempi brevi, poiché le misure agevolative per l'edilizia si applicheranno ancora per i prossimi anni.

Umberto BURATTI (PD), riferendosi a quanto appena detto dal collega Gusmeroli, osserva come il Sole24Ore di oggi riportava la notizia riferita all'ipotesi di una sospensione dell'attività di acquisizione dei crediti da parte dei citati istituti di credito. Si tratta naturalmente, anche a suo avviso, di una notizia preoccupante e ritiene che Parlamento e Governo debbano monitorare la situazione ed eventualmente intervenire, al fine di evitare il rischio di una paralisi del

sistema, che avrebbe effetti gravi sia per gli stessi istituti di credito che per gli imprenditori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ritiene che gli approfondimenti istruttori in tema di cessione del credito richiesti dal PD nella riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi ieri potrebbero rappresentare la sede ideale per affrontare le questioni sollevate e sviluppare la discussione.

Lucia ALBANO (FDI) intende soffermarsi rapidamente su una questione accennata dal collega Osnato nel suo intervento e che concerne il tema della lotta all'evasione fiscale. Rileva come nel DEF si indichi che le riforme da compiere sul versante delle entrate sono quelle volte a migliorare la struttura del prelievo, incentivare la *tax compliance* e contrastare l'evasione fiscale. Anche da recenti notizie di stampe si evince che, in tale ambito, tra le misure che il Governo sta mettendo in cantiere vi sono quelle, ad esempio, volte a prevedere o addirittura anticipare le sanzioni amministrative per gli esercenti che rifiutino i pagamenti elettronici, o anche le misure di contrasto all'evasione fiscale mediante la definizione di *big data* funzionali o comunque attraverso l'utilizzo di dati del contribuente.

Esprime sul punto una forte preoccupazione sulla deriva che tali iniziative possono assumere, nella direzione di sempre maggiori sanzioni, anche nei confronti degli esercenti che si trovano a dover fronteggiare le complicazioni dei pagamenti elettronici, anziché privilegiare la *compliance*. Sottolinea in tale contesto la particolare delicatezza del processo di pseudonimizzazione e analisi dei *big data* funzionali sotto il profilo delle garanzie della *privacy* dei cittadini. Queste, tra l'altro, le perplessità e preoccupazioni che motivano il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia sul provvedimento.

Luigi MARATTIN (IV) richiama sul punto gli obiettivi specifici contenuti nel PNRR

riguardanti la lotta all'evasione e le pronunce già intervenute in materia del Garante della *privacy*.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), *relatrice*, ribadito che le scelte del DEF appaiono condivisibili e confermata la proposta di parere favorevole sul Documento, intende in conclusione sottolineare, esprimendo la posizione politica del suo gruppo quale forza di maggioranza relativa, come le risorse destinate dal DEF agli interventi per le famiglie, i lavoratori e le imprese risultino insufficienti. Appare inoltre evidente che i 5 miliardi di euro messi in campo non possano rappresentare una risposta adeguata alle enormi sfide che l'Italia si prepara ad affrontare. Ribadisce anche in questa sede come uno scostamento di bilancio – anche alla luce di quanto dichiarato nell'audizione svoltasi ieri del Ministro Franco – sia inevitabile al fine di difendere l'economia nazionale e per tutelare i cittadini e il loro potere di acquisto.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dalla relatrice (*vedi allegato 9*).

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

C. 2681 Governo e abb.

ALLEGATO 1

5-07733 Ribolla: Erogazione di indennizzi in favore di titolari di partite IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 con cui è stato istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva che esercitano, in modo prevalente, le attività nei confronti delle quali, per effetto delle misure restrittive adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, è stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021;

L'articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ha disposto la destinazione prioritaria di una parte del suddetto fondo a favore dei soggetti titolari di partita Iva la cui attività prevalente, individuata dal codice Ateco 2007 «93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili», risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 9 settembre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l'ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate (Prot. n. 336230/2021), sono state, altresì, definite le modalità di presentazione dell'istanza, le specifiche tecniche, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del decreto summenzionato. Ai fini della richiesta del contributo, i soggetti erano quindi tenuti ad inviare una istanza – a partire dal giorno 2 dicembre 2021 e non oltre il giorno 21 dicembre 2021 – esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate che è responsabile anche del processo di erogazione dei contributi stessi;

Tutto ciò premesso, gli Interroganti lamentano che ad oggi sono ancora pendenti

numerose liquidazioni dei contributi spettanti e, pertanto, gli Onorevoli chiedono al Ministro dell'economia e finanze «quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per accelerare l'erogazione degli indennizzi di cui in premessa, anche individuando eventuali responsabilità in merito ai ritardi, e se non ritenga necessario rassicurare i titolari delle attività chiuse circa le risorse a loro destinate».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, l'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e l'articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, hanno disposto l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle attività per le quali è stata disposta la chiusura a causa dell'emergenza epidemiologica.

Al fine di dare attuazione alle richiamate disposizioni normative, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 settembre 2021, pubblicato in data 7 ottobre 2021, sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l'ammontare dell'aiuto, nonché le modalità di erogazione che sono state affidate all'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 29 novembre 2021, ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo in argomento. Sono state, inoltre, realizzate specifiche infrastrutture tecniche per garantire un'agevole presentazione delle istanze ed una corretta e tempestiva erogazione del contributo.

Le istanze potevano essere trasmesse tra il 2 e il 21 dicembre 2021, tenuto conto che il termine per l'erogazione del contributo

era fissato al 31 dicembre 2021, in considerazione delle previsioni del *Temporary Framework* dettate dalla Commissione europea.

Nel corso del predetto periodo, sono state presentate n. 19.920 istanze, delle quali n. 16.721 sono state accolte, e sono stati eseguiti mandati di pagamento per un importo complessivo pari a circa 80 milioni di euro, entro il termine previsto del 31 dicembre 2021.

Sono state, invece, scartate n. 3.199 domande a seguito dell'effettuazione dei controlli automatizzati da parte dell'Agenzia delle entrate rispetto alla correttezza del codice IBAN indicato nell'istanza, nonché rispetto al possesso dei requisiti previsti dalla norma, al fine di evitare eventuali tentativi di frode prima dell'erogazione dell'aiuto.

I soggetti che hanno ricevuto lo scarto dell'istanza, come chiarito con la risoluzione n. 65 dell'11 ottobre 2020 dell'Agenzia delle entrate, possono presentare –

all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente – domanda di correzione del codice IBAN erroneamente indicato nell'istanza, ovvero istanza di riesame di quella originaria al fine di illustrare le motivazioni per le quali si ritiene spettante il contributo e dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa.

L'ufficio dell'Agenzia delle entrate che riceve l'istanza di autotutela effettua le necessarie e puntuali attività istruttorie per verificare la spettanza del contributo, a seguito delle quali comunica l'eventuale diniego o accoglimento dell'istanza di autotutela. In particolare, in caso di accoglimento, l'Agenzia procede ad erogare il contributo direttamente sul conto corrente intestato al soggetto richiedente.

Alla luce degli adempimenti procedurali sin qui descritti, l'Agenzia delle entrate precisa che non si ravvisano all'attualità ritardi nel processo di erogazione del contributo in argomento.

ALLEGATO 2

5-07491 Gallo: Iniziative per la revisione della disciplina dell'istituto del Trust finanziario e la tutela dei risparmiatori che investono in società quotate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla vicenda *Deiulemar compagnia di navigazione SpA*, richiamata dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia, preliminarmente, che le condotte adottate da tale società, per il tramite dei suoi soci e del proprio organo gestorio, hanno dato luogo, come noto, a fattispecie di reato accertate in sede giurisdizionale.

Per quanto attiene al più generale profilo della disciplina fiscale dei Trust, in riferimento alla quale gli Onorevoli interroganti rilevano si debba fare una profonda riflessione, si deve osservare che l'ordinamento detta già delle indicazioni puntuali sul trattamento dei redditi.

In particolare, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha introdotto nell'ordinamento tributario nazionale alcune disposizioni in materia di Trust, volte proprio ad evitarne fenomeni elusivi.

In breve, la legge finanziaria 2007, attraverso la modifica dell'articolo 73 del Tuir, ha riconosciuto al Trust un'autonoma soggettività tributaria e, conseguentemente, lo ha incluso tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES).

Infatti, sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) i Trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

b) i Trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) i Trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Inoltre, ai fini della tassazione si distingue tra:

1) Trust trasparenti, ossia con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell'atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali;

2) Trust opachi, ossia senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al Trust medesimo. In questo caso, il metodo di calcolo del reddito dipenderà dall'applicazione delle norme relative alla tipologia di ente alla quale il Trust appartiene (commerciale residente, non commerciale residente, non residente);

3) Trust misti, nei casi in cui un Trust sia al contempo opaco e trasparente (ciò avviene, per esempio, quando l'atto istitutivo preveda che parte del reddito di un Trust sia accantonata a capitale e parte sia invece distribuita ai beneficiari. In questo caso, la parte di reddito accantonata dovrà essere tassata in capo al Trust mentre l'altra verrà imputata ai beneficiari, qualora ricorrano i presupposti per l'imputazione, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito non accantonato a capitale. I redditi imputati ai beneficiari sono qualificati come redditi di capitale).

Vi è, poi, una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia dei Trust istituiti in un Paese non rientrante tra quelli con cui l'Italia ha un adeguato scambio di informazioni, individuati dal decreto del Ministero delle finanze 4 settembre 1996 (c.d.

white list), qualora almeno un disponente e un beneficiario siano fiscalmente residenti in Italia ovvero nei casi in cui un soggetto fiscalmente residente in Italia ponga in essere, a favore del Trust, atti di trasferimento del diritto di proprietà su beni immobili, di costituzione o di trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, ovvero di vincoli di destinazione sugli stessi [art. 73, comma 3, del Tuir].

Infine, l'articolo 13 del decreto-legge n. 124 del 2019, al fine di evitare la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani nei casi di Trust siti in Paesi con regime fiscale privilegiato, novellando il Tuir, ha previsto:

1) l'inclusione tra i redditi di capitale anche dei redditi corrisposti a residenti italiani da Trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal Trust si considerano a fiscalità privilegiata [art. 44, comma 1, lettera *g-sexies*), del Tuir];

2) una presunzione relativa, stabilendo che qualora in relazione alle attribuzioni non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito (art. 45, comma 4-*quater*, del Tuir).

Per quanto riguarda la prassi, sempre al fine di evitare fenomeni di elusione, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con appositi chiarimenti in materia.

Al riguardo, si deve, in primo luogo, richiamare la Circolare n. 43/E del 2009, nella quale si evidenzia come anche mediante il Trust si possano configurare fenomeni di interposizione fittizia.

A titolo esemplificativo, la medesima circolare ritiene fittiziamente interposti:

Trust in cui il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;

Trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;

Trust in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di significativi poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il *Trustee*, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del Trust, non può esercitarli senza il suo consenso;

Trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al Trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto « Trust a termine »);

Trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal *Trustee*.

Tanto premesso, si può ritenere che tale impianto normativo, oltre a non favorire fenomeni di elusione, consenta di contrastare l'utilizzo fraudolento dell'istituto del Trust.

ALLEGATO 3

5-07808 Fragomeli: Iniziative per ridurre gli oneri derivanti dall'aumento del costo dell'energia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare i diversi interventi del Governo volti a ridurre la pressione per il « caro bollette », fanno presente come gli interventi adottati non risultano sufficienti in quanto gli oneri riconosciuti agli operatori del settore della distribuzione elettrica per gli investimenti effettuati dagli stessi per la manutenzione e lo sviluppo della rete appaiono ancora elevati, soprattutto se confrontati con i tassi di accesso ai finanziamenti bancari per realizzare tali investimenti.

Gli Onorevoli interroganti sottolineano, inoltre, che gli oneri tributari sono parte integrante della base imponibile Iva e che quindi anche le accise sono comprese in tale base imponibile.

Ciò premesso, gli Interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare « al fine di ridurre ulteriormente l'aggravio dell'onere dovuto all'aumento del costo della materia prima anche valutando in raccordo con l'ARERA l'opportunità di allineare i tassi di remunerazione degli investimenti ai valori di mercato e intervenendo al fine di evitare l'applicazione dell'IVA sugli oneri tributari ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con specifico riferimento alla richiesta degli Onorevoli interroganti circa la possibilità di evitare l'applicazione dell'Iva sugli oneri tributari, si fa presente che l'applicazione dell'IVA sulle accise trova il suo fondamento, in via generale, nell'articolo 78 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (c.d. direttiva IVA), ai sensi del quale « Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti:

a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA; (...) ».

Nell'ordinamento interno, detta previsione trova corrispondenza nell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui: « 1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti ».

È necessario richiamare, inoltre, l'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto, ai sensi del quale « 1. Non concorrono a formare la base imponibile:

1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;

2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;

3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;

4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;

5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto ».

In pratica, l'unico tributo che non può concorrere alla base imponibile IVA è la stessa IVA addebitata in rivalsa.

Al riguardo, anche la Corte di Giustizia ha ribadito, nella sentenza causa C-256/14 dell'11 giugno 2015, che « a norma dell'articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva IVA, le tasse, ad eccezione della stessa IVA, devono essere comprese nella base imponibile IVA. La Corte ha già precisato che, affinché una tassa possa rientrare nella base imponibile dell'IVA, pur non rappresentando un valore aggiunto e non costituendo il corrispettivo economico della cessione di beni o della prestazione di servizi, essa deve presentare un legame diretto con tale cessione o tale prestazione e che la questione se il fatto generatore di detta tassa coincida con quello dell'IVA è un elemento determinante per accertare l'esistenza di un siffatto collegamento ... ».

Sulla scorta di quanto sopra esposto, si osserva che, da un punto di vista tecnico, le richieste degli Onorevoli interroganti volte ad evitare l'applicazione dell'IVA sugli oneri tributari sono incompatibili con il quadro normativo unionale e nazionale attualmente vigente.

Ulteriori iniziative volte a contrastare l'aumento del livello dei prezzi dell'energia saranno valutate alla luce dell'evoluzione della situazione economica e politica internazionale, a seguito della quale potranno essere adottati i provvedimenti più adeguati a mitigare le ricadute finanziarie sulle famiglie e sulle imprese.

Da ultimo, in merito all'opportunità di allineare il tasso di remunerazione del capitale investito ai valori di mercato, è opportuno evidenziare che con la deliberazione 614/2021/R/COM del 23 dicembre 2021, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (*Weighted Average Cost of Capital*, WACC) riconosciuto ai gestori dei servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027.

Tale aggiornamento segue una riforma delle modalità di determinazione del tasso

adottata da ARERA nel 2015 e finalizzata a migliorare la certezza e la stabilità del quadro regolatorio, nell'interesse delle imprese, degli investitori e degli utenti finali, che da un simile quadro possono avvantaggiarsi in termini di contenimento e stabilità nel tempo del costo dei servizi regolati.



In tale ambito, l'Autorità ha quindi perseguito gli obiettivi di stabilità e certezza del quadro regolatorio, adeguatezza del livello di remunerazione, tenuto conto dei profili di rischio del settore, e tutela degli utenti del servizio.

Il provvedimento dello scorso dicembre ha quindi determinato una riduzione del WACC di oltre il 10 per cento (in termini reali) a partire dall'anno in corso per tutti i settori infrastrutturali, sulla base dell'evoluzione, del contesto macroeconomico e finanziario di riferimento.

Tale aggiornamento è avvenuto attraverso un processo di consultazione pubblica e durato circa un anno, in cui tutti gli stakeholder interessati hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. L'Autorità, nelle proprie decisioni, ha fatto riferimento ai più recenti dati di mercato e alle migliori prassi regolatorie internazionali.

La riduzione ha quindi nuovamente mitigato il peso della componente di trasporto e gestione del contatore (o componente di rete) sul totale del costo sostenuto per l'energia dai clienti finali, che è peraltro storicamente molto ridotto (ca. l'8 per cento nel caso di un cliente domestico tipo in maggior tutela al primo trimestre 2022).

In termini di importi, nelle tabelle che seguono si evince come il nostro Paese registri storicamente un costo per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) fra i più bassi a livello europeo, sia per i consumatori domestici che non domestici, chiaramente certificato dai dati pubblicati da Eurostat e sintetizzati nelle tabelle che seguono (aggiornamento al 2020).



ALLEGATO 4

5-07813 Fragomeli: Chiarimenti per l'accesso ai benefici fiscali del Superbonus.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito ad una serie di problematiche applicative relative alla fruizione dei bonus fiscali edilizi e, in particolare, del *Superbonus*.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In relazione alla richiesta di chiarire se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione – disposta dall'articolo 1, comma 28, lettera *e*), della legge n. 234 del 2021, che ha modificato il comma 8-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – si applichi anche agli edifici condominiali, *ante* e *post* intervento, oggetto di « sisma bonus acquisti » di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013, deve precisarsi che la cennata disposizione ha apportato varie modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), definendo, tra l'altro, il nuovo orizzonte temporale della detrazione al 110 per cento delle spese ivi disciplinate (cd. *Superbonus*), mediante la sostituzione del comma 8-*bis* a tenore del quale: « Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis*), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 21

dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo ».

In sostanza, in applicazione di tale disposizione, come sostituita dalla legge di bilancio per il 2022, solo per gli interventi effettuati dai soggetti ivi indicati è possibile usufruire dell'agevolazione nel termine temporale più ampio previsto dal medesimo comma 8-*bis*.

Diverso è invece il perimetro soggettivo della detrazione di cui sensi dell'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013 che si riferisce agli acquirenti delle unità immobiliari che fanno parte di edifici demoliti e ricostruiti dalle imprese.

Tale detrazione è disciplinata, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata del 110 per cento, dal comma 4 del medesimo articolo 119 del DL Rilancio, che fissa al 30 giugno 2022 il termine di fruizione con riferimento agli interventi antisismici che siano effettuati da soggetti diversi da quelli richiamati nel comma 8-*bis* dello stesso articolo 119.

Gli interroganti chiedono altresì se i valori in tabella A, allegata al decreto del Ministero della transizione ecologica del 14 febbraio 2022, recante i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici, riportati al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla in-

stallazione e manodopera per la messa in opera dei beni, si intendono al netto anche dei costi delle opere provvisionali quali l'allestimento del cantiere e la messa in sicurezza in quanto ricomprese tra le opere di installazione e manodopera e se i citati costi accessori devono essere comunque esplicitati nel computo metrico ai fini dell'asseverazione specificando ad esempio quante uomo-ore sono necessarie per la posa in opera di serramenti, i trasporti e gli eventuali ponteggi.

Al riguardo, il competente Ministero della transizione ecologica, con riferimento alle FAQ pubblicate il 12 aprile 2022 sul sito di ENEA, conferma che i costi di cui all'Allegato A non contengono i costi delle opere provvisionali (compresi i ponteggi) e delle opere connesse ai costi della sicurezza.

Ai fini della corretta determinazione della spesa massima ammissibile, tutti i costi non compresi nell'Allegato A devono essere sempre esplicitati nel computo metrico, distinguendo i costi di installazione (manodopera) da quelli di mera fornitura dei beni, nonché da quelli delle opere provvisionali e di sicurezza.

Gli Interroganti richiamano, poi, la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, con la quale l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di sconto in fattura, non si applica lo *split payment* alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi relative a interventi, tra cui quelli ammessi al *Superbonus*, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (Iacp).

In proposito – al fine di evitare la necessità di anticipazione del versamento Iva da parte dei soggetti passivi – gli Interroganti ritengono sarebbe utile chiarire, in caso di sconto in fattura, l'esonero dall'applicazione anche del meccanismo del *reverse charge* per le operazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera *a-ter*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che rientrano nell'ambito della disciplina del *Superbonus*, rese nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *c*), del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Sulla questione si rappresenta che sono attualmente in corso approfondimenti fi-

nalizzati ad una valutazione unitaria della compatibilità del meccanismo dello sconto in fattura sia con l'istituto dello *split payment* che con quello del *reverse-charge*.

L'ulteriore quesito è volto a chiarire se al fine di evitare il versamento dell'Iva al fornitore, qualora si proceda con lo sconto in fattura, nel caso di applicazione del meccanismo Iva del pro-rata, sia possibile prevedere che la società dichiari al fornitore la percentuale di detrazione Iva che è tenuta ad applicare in via provvisoria, così che il fornitore conceda lo sconto per l'importo dell'imponibile e dell'Iva indetraibile sulla base della dichiarazione ricevuta e la società possa pagare al fornitore soltanto l'Iva provvisoriamente detraibile, con l'eventuale successivo conguaglio, da parte della committente, in sede di dichiarazione dei redditi allorquando sarà determinata la misura definitiva del pro-rata di detrazione Iva.

Al riguardo, si fa presente che, per ciò che concerne l'IVA afferente agli interventi ammessi al *Superbonus*, l'articolo 6-bis della legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha inserito nell'articolo 119, il comma 9-ter, ai sensi del quale: «L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 3 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente».

In base a tale disposizione, l'IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa agli interventi ammessi al *Superbonus* rientra nel calcolo delle spese agevolabili.

Detto importo costituisce, quindi, una componente di costo da considerare ai fini dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio.

Pertanto, relativamente all'IVA indetraibile in applicazione del «pro-rata», devono considerarsi superati i chiarimenti forniti con la circolare n. 30/E del 2020.

Nella risposta ad istanza di interpello n. 118 del 2022, richiamata nell'interrogazione, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nel citato comma 9-ter dell'articolo 119 del DL Rilancio, occorre tener conto del meccanismo del « pro-rata » (di cui agli articoli 19, quinto comma, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972).

Tale meccanismo comporta che la detrazione dell'IVA viene operata applicando una percentuale di detrazione determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo.

Conseguentemente, la soluzione adottata dall'Agenzia delle entrate nella suddetta risposta ad un'istanza di interpello tiene conto della peculiarità di tale meccanismo di detrazione dell'IVA e delle relative modalità di calcolo: la quota di IVA indebitabile (che rappresenta un costo ammesso al beneficio dal comma 9-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020), laddove determinata in applicazione del « pro-rata ».

Tale soluzione interpretativa, da un lato, garantisce il riconoscimento dell'IVA indebitabile come una componente di costo degli interventi agevolabili di cui tenere conto ai fini dell'ammontare complessivo ammesso al *Superbonus*, come previsto dal comma 9-ter più volte richiamato, e dall'altro, che non vengano immessi in circolazione crediti solo provvisoriamente determinati al momento dell'applicazione dello « sconto in fattura » e, come tali, potenzialmente inesistenti proprio per effetto del peculiare meccanismo di determinazione dell'IVA detraibile (e conseguentemente di quella indebitabile) rappresentato dal « pro-rata ».

Sulla base di quanto precede, dunque, non sembra percorribile la soluzione prospettata dagli interroganti, secondo cui si potrebbe prevedere che il committente dichiari al fornitore la percentuale di detrazione che è tenuto ad applicare in via provvisoria, così che il fornitore conceda lo sconto sulla base della dichiarazione ricevuta. In ogni caso,

considerata la peculiarità della questione in esame, per la cui soluzione è imprescindibile una valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano, di volta in volta, la singola fattispecie concreta, valutazione esperibile solo in sede di risposta alle istanze di interpello, l'Agenzia si riserva di fornire ulteriori chiarimenti nei propri documenti di prassi.

Con riferimento, poi, alla richiesta finalizzata a chiarire se nel caso di vendita di unità in condominio, nel corso di lavori condominiali, con bonus edilizio ordinario al 50 per cento, il nuovo acquirente goda della detrazione per le residue rate poste a carico della sua proprietà dallo stesso pagate, si evidenzia che, così come chiarito in una pluralità di occasioni (si veda, da ultimo, la circolare n. 7/E del 2021), la detrazione di cui all'articolo 6-bis del TUIR spetta, tra gli altri, ai proprietari degli immobili oggetto di intervento che sostengono le relative spese. I proprietari delle unità immobiliari all'interno di un edificio in condominio sono proprietari, altresì, delle parti comuni dell'edificio medesimo. Per tale motivo, pertanto, nell'ambito della fattispecie rappresentata, il contribuente/condòmino – proprietario dell'unità immobiliare facente parte del condominio oggetto degli interventi – che paga le « residue rate » relative all'esecuzione dei lavori condominiali può fruire, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma, della detrazione del 50 per cento di cui all'articolo 16-bis del TUIR.

Infine, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se il *Superbonus* si applichi anche sugli immobili cosiddetti fiscalizzati, già assoggettati all'Imu, nel caso in cui i beneficiari abbiano provveduto al pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, alternative alla demolizione, quando questa non può avvenire senza pregiudicare la parte conforme dell'edificio.

Al riguardo, si fa presente che l'istituto della fiscalizzazione dell'abuso edilizio è disciplinato dall'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'edilizia), rubricato « Interventi eseguiti in par-

ziale difformità dal permesso di costruire », afferente al regime sanzionatorio applicabile in ipotesi di opere ed interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Si tratta, pertanto, di una questione che attiene essenzialmente alla applicazione della normativa urbanistica non di competenza dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020).

Con la circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, è stato precisato che: « Ad esempio, in materia di *Superbonus*, l’Agenzia non interpreta la normativa edilizia, sicché alla stessa non può essere richiesta nessuna valutazione in merito alle situazioni di non conformità urbanistica dell’immobile sul quale si intendono eseguire gli interventi agevolabili ».

ALLEGATO 5

5-07819 Angiola: Requisiti per l'accesso ai *bonus* edilizi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito ad una specifica problematica emersa con riguardo alla possibilità di usufruire del *Superbonus* 110 per cento.

Nella fattispecie la situazione è quella esemplificata qui di seguito, che a parere dell'Interrogante – e secondo quanto emerge da fonti di stampa – si riscontrerebbe in casi ricorrenti.

Un cittadino, coniugato in regime di separazione dei beni, è proprietario esclusivo di una unità immobiliare posta al piano rialzato di un condominio verticale composto da x piani e n. y unità immobiliari. L'immobile è contiguo ad un'altra unità immobiliare di proprietà esclusiva della coniuge e soggetta a IMU come seconda casa. Entrambi gli appartamenti sono di categoria A/3, « funzionalmente indipendenti » in quanto ognuna è « ...dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva » e contatori autonomi e di un « ...accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva » (nella fattispecie trattasi di un passo carraio esclusivo) come definito nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 24/E dell'8 agosto 2020. Le unità immobiliari, acquistate in periodi diversi, nel 2012 sono state oggetto di interventi edilizi di manutenzione che, tra l'altro, hanno visto la realizzazione di un varco di comunicazione tra le due unità immobiliari tale da renderle accessibili internamente, mantenendo però, ciascuna, un proprio sub, come risulta dall'annotazione presente nella visura catastale (« Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz.

Rendita attribuita alta porzione di u.i.u. ai fini fiscali ») e separate tutte le dotazioni impiantistiche vale a dire i contatori di acqua, gas e luce che sono rimasti attivi per ciascun appartamento ed intestati ai singoli proprietari. Il cittadino *de quo* intende realizzare su entrambe le unità interventi di efficientamento energetico mediante il cambio di entrambe le caldaie con sistemi a pompa di calore quali interventi trainanti e la sostituzione degli infissi, l'installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo e di una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici quali interventi trainati.

Tutto ciò premesso, l'Onorevole interrogante chiede anzitutto di sapere « se gli interventi sopra descritti possano essere effettuati su entrambe le 2 unità immobiliari funzionalmente indipendenti, seppur comunicanti tra di loro, e rientrare quindi nel disposto di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 ("decreto Rilancio") e, conseguentemente, se sia possibile considerare il limite massimo di spesa previsto applicandolo a ciascuna delle due unità immobiliari "funzionalmente indipendenti" » e se, nel caso non fosse possibile usufruire del *Superbonus* 110 per cento per entrambe le unità immobiliari, « quale dei due proprietari abbia titolo a beneficiare del credito d'imposta, considerato che entrambi dichiarano redditi ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, si fa presente che, tenuto conto che con l'interrogazione si rappresenta un caso concreto, la stessa potrà essere analiticamente esaminata a seguito di formale presentazione di istanza di interpello/consulenza giuridica all'Agenzia delle entrate, in conformità con quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente anche al fine di garantire la parità di trattamento dei contribuenti.